

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1474 del 21/03/2017
Oggetto	OGGETTO: Rinnovo di concessione di pertinenze idrauliche da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole COMUNI: Conselice (RA), Argenta (FE) CORSO D'ACQUA: torrente Sillaro TITOLARE: CAB Massari S.C. CODICE PRATICA N. BO14T0117
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1519 del 20/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** Rinnovo di concessione di pertinenze idrauliche da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole

**COMUNI:** Conselice (RA), Argenta (FE)

**CORSO D'ACQUA:** torrente Sillaro

**TITOLARE:** CAB Massari S.C.

**CODICE PRATICA N.** B014T0117

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico.
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.

**Considerato** che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio per l'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare,

**richiamata** la Determinazione dirigenziale n. 10108 del 02/09/2008 (Prat.n.BO04T0222) con la quale si rilasciava concessione demaniale alla C.A.B Massari S.C.A.R.L.con sede legale a Conselice (Ra) in Via Puntiroli n. 5 - C.F. e P.I. 00081910390 a firma del legale rappresentante Sig. Veroli Alessandro, nato a Lugo il 27/08/1959, C.F.VRLLSN59M27E730V per la concessione delle seguenti pertinenze idrauliche lungo il Torrente Sillaro, ubicata in:

- Comune di Conselice, località dal pilastrino 32 al pilastrino 41 da utilizzarsi ad uso coltivazione agricola e censita al Catasto Terreni al fg. 8 mapp.li 1/p, 4, 90/p; al fg. 9 mapp.li 1, 2, 3; al fg. 10 mapp.li 30, 31, 32, 33, 34, 35;

- Comune di Argenta, località dal pilastrino 32 al pilastrino 41 da utilizzarsi ad uso coltivazione agricola e censita al Catasto Terreni al fg. 168 mapp.li 12, 13, 25, 26/p; al fg. 173 mapp.li 1, 2, 3, 25; al fg. 174 mapp.li 1/p e 2/p,

con scadenza della concessione al 1/09/2014;

**vista** l'istanza assunta al P.G.2014.301812 del 27/08/2014 presentata dal medesimo concessionario, C.A.B. Massari S.C. con sede legale a Conselice (Ra) in Via Puntiroli n. 5, C.F./P.I.00081910390 a firma del legale rappresentante Tonnini Gabriele, nato a Alfonsine (RA) il 07/02/1974, C.F. TNNGRL74B07A191P,(pratica n. BO14T0117), con la quale veniva richiesto il rinnovo della suddetta concessione, senza varianti;

**preso atto** del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904, firmato e consegnato agli atti in data 01/03/2016;;

**verificato che** sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone per l'anno 2017 pari a euro 3.854,82;
- del deposito cauzionale per l'importo di euro 4.096,54, già versato a garanzia della Determinazione n. 10108 del 2/09/2008;

**verificato che** i pagamenti degli oneri dovuti per gli anni 2008-2016 relativi alla suddetta concessione sono stati versati regolarmente;

**Preso atto** dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria, assunta agli atti con PGBO.2017.4910 del 7/03/2017;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Visti:**

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

**Attestata** la regolarità amministrativa,

**visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

**1)**di rinnovare alla C.A.B. Massari S.C. con sede legale a Conselice (Ra) in Via Puntiroli n. 5, C.F./P.I.00081910390 in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione delle seguenti pertinenze idrauliche lungo il Torrente Sillaro, ubicate in:

- Comune di Conselice, località dal pilastrino 32 al pilastrino 41 da utilizzarsi ad uso coltivazione agricola e censita al Catasto Terreni al fg. 8 mapp.li 1/p, 4, 90/p; al fg. 9 mapp.li 1, 2, 3; al fg. 10 mapp.li 30, 31, 32, 33, 34, 35;

- - Comune di Argenta, località dal pilastrino 32 al pilastrino 41 da utilizzarsi ad uso coltivazione agricola e censita al Catasto Terreni al fg. 168 mapp.li 12, 13, 25, 26/p; al fg. 173 mapp.li 1, 2, 3, 25; al fg. 174 mapp.li 1/p e 2/p,

alle seguenti condizioni:

a)l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b)la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c)la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e **la scadenza è fissata al 31/12/2022** (ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013 e dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d)il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo entro la scadenza e versare il conseguente canone;

e)la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f)la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g)il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

**2)**di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale identificato, sono contenute nell'allegato Disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;

**3)**di dare atto che le spese d'istruttoria stabilite in € 75,00 ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004, sono state versate dal concessionario in data 22/08/2014 sul c/c postale n. 13665401 intestato a Regione Emilia Romagna- Servizio tecnico di bacino Reno;

**4)**di dare atto che **il canone 2017 per uso sfalcio e coltivazioni agricole, fissato in € 3.854,82** ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e ss. mm. e ii., è stato versato dal concessionario in data 6/03/2017 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A.sul c/c/

intestato a Regione Emilia Romagna - Somme dovute utilizzo beni dem.idr. STB 412, IBAN: IT36R0760102400001018766509;

5) di dare atto che i pagamenti degli oneri dovuti per gli anni dal 2008 al 2016 relativi alla concessione già rilasciata sono stati versati regolarmente;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2017 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 indicando i numeri di pratica;
- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a €200,00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni nella L.128 del 8/11/2013 e che pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione della Determinazione dirigenziale di concessione, che sarà consegnata in tre copie conformi, di cui una dovrà essere restituita ad Arpae, Unità demanio idrico della Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di Bologna e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di registro, ai sensi della Legge n. 311/2004 e degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

**11)**di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**12)**dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Valerio Marroni

## DISCIPLINARE TECNICO

COMUNE: Conselice (Ra) e Argenta (Fe). Località: dal pilastrino 32 a pilastrino 41. Corso d'acqua: torrente Sillaro. DITTA: CAB Massari S.c.a.r.l. con sede in Conselice (Ravenna) via Puntiroli n. 5.

Oggetto: Concessione per l'utilizzazione di pertinenze idrauliche ad uso sfalcio e coltivazioni agricole, registrata al C.T. alle seguenti particelle:

Comune di Conselice (RA):

fog. 8 mapp. 1/p, 4, 90/p;

fog. 9 mapp. 1,2,3;

fog. 10 mapp. 30,31,32,33,34,35.

Comune di Argenta (FE):

fog. 168 mapp. 12, 13, 25, 26/p;

fog. 173 mapp. 1, 2, 3, 25;

fog. 174 mapp. 1/p, 2/p.

Superficie arginale complessiva: 17,45 Ha

Superficie golenale complessiva 4,08 Ha

Superficie a campagna complessiva 7,91 Ha

PRATICA N° B014T0117

-Vista la domanda in data 27/08/2014 della Società CAB Massari S.c.a.r.l., assunta al prot. N. 301812 pratica n. B014T0117 (collegata alla pratica B004T0222);

-Visto il "disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009.

-Visto il T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n.523 ed il R.D. 19 novembre 1921, n.1688.Vista le Leggi 183/89, 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

-Visto le norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Reno, redatto dall'Autorità di Bacino del Reno.

-Verificata l'ubicazione dei terreni richiesti ed accertato che tutte le aree sono vincolate come zone ZPS-SIC (codice IT4060001 - Valli di Argenta) ad eccezione dei terreni agricoli a lato campagna in Comune di Conselice (RA) - fog. 8 mapp. 4;

fog. 9 mapp. 3; fog. 10 mapp. 32, 33, 34, 35 e in Comune di Argenta (FE) fog. 173 mapp. 2, 3; fog. 168 mapp.13; fog. 174 mapp. 2/p.

-Viste le risultanze dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata da tecnici del Servizio tecnico di bacino Reno. dalle quale emerge la richiesta di sfalcio di corpi arginali (174.496,76 mq), di coltivazione di terreni golenali (40.826,73 mq) e a lato campagna (79.139,76 mq) del torrente Sillaro.

Premesso quanto sopra **si rilascia** il presente Disciplinare tecnico per l'utilizzazione delle pertinenze idrauliche in oggetto ed indicate negli elaborati tecnici presenti nella pratica collegata BO04T0222 di complessivi ha 29,4463 da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole, alla Società CAB Massari S.c.a.r.l., nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti tassative condizioni:

1. Dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golena dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.
2. Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
3. Nei piani golenali e, ove presenti, nei banconi esterni con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.
4. Nelle zone vincolate come ZPS-SIC, ubicate a valle del ponte della Cardinala (ad eccezione dei terreni agricoli a lato campagna in Comune di Conselice (RA) - fog. 8 mapp. 4; fog. 9 mapp. 3; fog. 10 mapp. 32, 33, 34, 35 e in Comune di Argenta (FE) fog. 173 mapp. 2, 3; fog. 168 mapp.13; fog. 174 mapp. 2/p.) lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009 ed al nulla osta del Parco del Delta del Po n. 267 del 14/08/2013 ed in particolare:

-Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto negli anni

pari in destra idraulica e negli anni dispari in sinistra idraulica, nel periodo compreso tra l'11 agosto e 19 febbraio anche più volte nel corso dell'anno.

-Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto sia negli anni pari che in quelli dispari, anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo non prima del mese di giugno (a rispetto del periodo di fioritura delle orchidee eventualmente presenti sulle sponde arginali) e il finale nel periodo agosto-settembre.

-I mezzi meccanici che dovranno svolgere gli interventi dovranno essere dotati di idonei dispositivi per la salvaguardia della fauna eventualmente presente (barra di involo e strumenti di segnalazione acustica).

-Gli sfalci dovranno essere svolti con gradualità, evitando la presenza contemporanea di più mezzi operativi in diverse zone dell'area interessata, in maniera da evitare la dispersione degli animali presenti verso ambiti di Pre-Parco interessati da attività venatoria.

-Durante il periodo venatorio, i lavori di sfalcio dovranno essere effettuati solo nelle giornate di martedì e venerdì, giorno di silenzio venatorio, al fine di evitare la dispersione degli animali verso aree esterne cacciabili.

-Dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree attraversate dai mezzi durante la fase di lavoro, in particolare dovranno essere limitati i danni alle specie di uccelli nidificanti (in particolare aironi, cormorani e mignattino piombato).

5. Nelle zone non ricadenti nei vincoli ZPS-SIC, lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentita sia negli anni pari che in quelli dispari.
6. Per lo sfalcio della vegetazione erbacea è da preferire, particolarmente nelle zone vincolate ZPS-SIC, l'utilizzo di barre di involo.
7. Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

8. E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, costituiti dalle sommità arginali, dalle scarpate interne ed esterne e dalle banche, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso.
9. In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
10. Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.
11. E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.
12. Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.
13. Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
14. E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.
15. E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
16. Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto

in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

17. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
18. L'Amministrazione concedente si riserva di revocare, per esigenze idrauliche ed in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.
19. L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.
20. In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.
21. L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.
22. Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.
23. Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che

possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

- 24.** Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**